

Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali))

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il regolamento interno disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, di seguito CAL, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)*).
2. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale e vi si riunisce normalmente.

Art. 2

(Seduta di insediamento)

1. La seduta di insediamento del CAL è convocata all'inizio di ogni legislatura ed è presieduta dal o dalla Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni svolte.
2. Nella seduta di insediamento, il CAL elegge fra i suoi membri il o la Presidente e l'ufficio di presidenza.
3. In caso di mancata elezione nella seduta di insediamento del o della Presidente e sino alla costituzione dell'ufficio di presidenza assume la presidenza provvisoria del CAL la componente o il componente più anziano d'età e svolgono le funzioni di vice presidenti i due membri più giovani.

Art. 3

(Durata in carica, decadenza e surroga)

1. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale.
2. I membri entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni alla prima seduta del CAL e restano in carica sino alla nomina dei loro successori.
3. I membri del CAL decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta, salvo riconferma nella carica precedentemente ricoperta o se assumono una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 30/2006.
4. I componenti e le componenti hanno l'obbligo di intervenire alle attività del CAL. Dopo la quarta assenza consecutiva alle sedute dell'Assemblea, il membro eletto o designato decade automaticamente, salvo comprovati motivi di salute. Se nello stesso giorno sono convocati sia l'Assemblea sia l'ufficio di presidenza e un membro partecipa a una sola delle due sedute non si calcola l'assenza ai soli fini della decadenza.
5. Nei casi di decadenza, il o la Presidente del CAL informa il Presidente del Consiglio regionale, il quale provvede alla surroga conformemente a quanto stabilito dalla l.r. 30/2006.

Art. 4

(Deleghe)

1. I membri di diritto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 30/2006 possono delegare di volta in volta o in via permanente gli amministratori e le amministratrici dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare a rappresentarli nelle singole sedute dell'Assemblea e dell'ufficio di presidenza, se ne fanno parte.

2. La delega di cui al comma 1 è presentata tramite posta elettronica prima dell'inizio della seduta ovvero in forma scritta in apertura della stessa.
3. I presidenti e le presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali possono delegare un membro, designato dall'associazione medesima, a rappresentarli in via permanente nelle singole sedute dell'Assemblea e dell'ufficio di presidenza, se ne fanno parte.
4. La delega non è ammessa per gli altri membri del CAL.

Art. 5
(Organi del CAL)

1. Sono organi del CAL:
 - a) l'Assemblea, composta ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 30/2006;
 - b) il o la Presidente, eletto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 30/2006;
 - c) l'ufficio di presidenza, composto dal o dalla Presidente, da due vice Presidenti e da sette segretari o segretarie.

Art. 6
(Elezione del o della Presidente e dell'ufficio di presidenza)

1. L'Assemblea procede, come suo primo atto, con distinte votazioni e a scrutinio segreto, all'elezione del o della Presidente e dell'ufficio di presidenza.
2. L'elezione del o della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei membri.
3. Eletto il o la Presidente, si procede all'elezione di due vice Presidenti. Ciascun membro esprime una sola preferenza.
4. Successivamente si procede all'elezione dei segretari o delle segretarie. Ciascun membro esprime non più di quattro preferenze.

Art. 7
(Attribuzioni del o della Presidente)

1. Il o la Presidente:
 - a) rappresenta il CAL ed è garante della sua autonomia;
 - b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno e dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola;
 - c) convoca, presiede e sovrintende l'ufficio di presidenza;
 - d) sottoscrive i verbali delle sedute dell'ufficio di presidenza;
 - e) garantisce l'informativa, di norma per via telematica, ai membri del CAL sull'attività dell'ufficio di presidenza;
 - f) svolge la funzione di raccordo con la Presidenza del Consiglio regionale, le commissioni consiliari e la Giunta;
 - g) trasmette i pareri, le osservazioni e gli altri atti del CAL;
 - h) esprime l'intesa sull'ordine del giorno della seduta congiunta del Consiglio regionale e del CAL di cui all'articolo 13 della l.r. 30/2006;
 - i) esercita gli altri poteri previsti dal regolamento.

Art. 8
(Vice presidenti)

1. I o le vice presidenti assistono il o la Presidente e collaborano nell'esercizio delle sue attribuzioni. Possono sostituirlo o sostituirla nelle riunioni e in ogni altro caso in cui sono stati delegati.

2. I o le vice presidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di sei mesi a sostituire il o la Presidente in caso di impedimento temporaneo. Nella prima seduta dell'ufficio di presidenza è stabilito il calendario dei semestri.
3. Nel caso di contemporaneo impedimento del o della Presidente e dei o delle vice presidenti le funzioni del o della Presidente sono assunte dalla segretaria o dal segretario più anziano di età.

Art. 9

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea esprime parere obbligatorio sulle materie di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 30/2006 ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 11, comma 2.
2. L'Assemblea delibera sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza secondo quanto previsto dall'articolo 15.

Art. 10

(Sedute e convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal o dalla Presidente.
2. La convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, nonché la data, l'ora e il luogo della stessa.
3. La convocazione è comunicata ai membri del CAL unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta. La comunicazione avviene per via telematica.
4. In caso di urgenza la convocazione avviene almeno quarantotto ore prima della seduta, secondo le modalità previste dal comma 3.

Art. 11

(Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri e delibera con l'intervento della maggioranza dei e delle presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un terzo dei membri e delibera con l'intervento della maggioranza dei e delle presenti.
2. In caso di mancanza del numero legale, l'ufficio di presidenza, all'unanimità, può definire se convocare nuovamente l'assemblea ovvero se procedere in sostituzione della stessa.
3. Si considerano partecipanti al voto i membri che esprimono voto favorevole o contrario nonché coloro che si astengono.
4. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
5. Prima di ogni deliberazione ciascun membro può richiedere la verifica del numero legale, che è disposta da chi presiede l'Assemblea.
6. I lavori dell'Assemblea sono pubblici.

Art. 12

(Competenze dell'ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza esprime parere obbligatorio sulle proposte di regolamento relative a materie che riguardano gli enti locali o che disciplinano l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed esercita le altre funzioni previste dall'articolo 11 bis, comma 2, della l.r. 30/2006.
2. L'ufficio di presidenza svolge l'istruttoria connessa alle competenze dell'Assemblea di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 13

(Facoltà di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 30/2006)

1. Sui pareri di cui all'articolo 12, comma 1, di competenza dell'ufficio di presidenza, si pronuncia l'assemblea se:
 - a) lo richiede un terzo dei membri del CAL. In tal caso, la richiesta di deliberare in sostituzione dell'ufficio di presidenza avviene tramite pec, entro il termine fissato nella convocazione;
 - b) ne fanno richiesta tre componenti dell'ufficio di presidenza se non si raggiunge l'unanimità di voto. La richiesta va effettuata nel corso della stessa seduta in cui si esprime il parere.
2. Il o la presidente, sentito l'ufficio di presidenza, può assegnare all'assemblea la richiesta di parere su una proposta di regolamento di competenza dell'ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 1, della l.r. 30/2006, se per la stessa è opportuna una trattazione congiunta con il provvedimento legislativo oggetto di parere da parte dell'assemblea.

Art. 14

(Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei e delle presenti.
2. Ai lavori dell'ufficio di presidenza in seduta deliberante possono partecipare i membri dell'Assemblea.
3. I pareri, redatti per iscritto, sono trasmessi, per opportuna conoscenza, anche all'Assemblea.

Art. 15

(Istruttoria e assegnazione al relatore o alla relatrice)

1. L'ufficio di presidenza svolge l'istruttoria connessa alle competenze proprie di cui all'articolo 12 e a quelle dell'assemblea di cui all'articolo 9.
2. La richiesta di parere è assegnata al relatore o alla relatrice competente, così come stabilito dall'ufficio di presidenza nella sua prima seduta, sulla base della suddivisione delle materie di cui all'articolo 16.
3. Il relatore o la relatrice competente a svolgere l'istruttoria procede, sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici, a predisporre una relazione ai fini della redazione della proposta di parere. Tale relazione tiene conto anche delle eventuali osservazioni pervenute dagli altri membri del CAL.
4. L'esito dell'istruttoria e le eventuali osservazioni pervenute sono, ove possibile, trasmessi tempestivamente a tutti i membri del CAL.

Art. 16

(Ripartizione delle materie)

1. Il membro a cui è stato assegnato il provvedimento svolge, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, l'istruttoria su una o più delle seguenti materie:
 - a) programmazione e bilancio; patrimonio; organizzazione e personale; e-government; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali; affari istituzionali; federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani;
 - b) pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni;

- c) economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; energia; cave e torbiere; movimenti migratori;
- d) tutela dell'ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi e aree protette;
- e) formazione professionale; cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.

Art. 17

(Forma e termini dei pareri)

1. I pareri sono redatti per iscritto.
2. L'Assemblea esprime i pareri di propria competenza entro venti giorni dal ricevimento, prorogabile una sola volta fino a un massimo di dieci giorni. La proroga è richiesta via pec dalla maggioranza dei membri o presentata nel corso della seduta dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea.
3. L'assemblea, tempestivamente informata dall'ufficio di presidenza dell'avvalimento della facoltà di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, si esprime nel rispetto dei termini di cui al comma 2.
4. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati dal Presidente del Consiglio regionale, anche su eventuale richiesta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel caso in cui un progetto di legge è esaminato in sede legislativa.
5. L'ufficio di presidenza esprime i pareri di propria competenza entro venti giorni dal ricevimento, prorogabile una sola volta fino a un massimo di dieci giorni su richiesta della maggioranza dei suoi membri. La richiesta di proroga è approvata dalla maggioranza dei membri dell'ufficio di presidenza.
6. I pareri contengono le motivazioni in caso di diniego o parere condizionato, nonché le eventuali osservazioni in caso di parere favorevole.

Art. 18

(Partecipazione all'assemblea e all'ufficio di presidenza)

1. Ai lavori dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza sono convocati e partecipano senza diritto di voto l'assessore o l'assessora regionale competente in materia di enti locali, i membri della Giunta regionale competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta, o loro delegati e delegate, il primo o la prima firmataria della proposta di legge all'ordine del giorno e l'ufficio di presidenza delle commissioni consiliari interessate.
2. Alle sedute dell'assemblea partecipano anche il o la Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 19

(Resoconto stenografico e processo verbale)

1. Di ogni seduta dell'assemblea si redige il resoconto stenografico.
2. Di ogni seduta dell'ufficio di presidenza si redige il processo verbale che contiene gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale, firmato dal o dalla Presidente e dalla funzionaria o dal funzionario segretario, è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all'inizio della seduta successiva.

Art. 20

(Approvazione ed eventuali modifiche del regolamento interno)

1. Il regolamento interno del CAL è approvato dall'assemblea con due successive deliberazioni approvate entrambe a maggioranza dei suoi componenti. Dopo la prima approvazione, la proposta è trasmessa al Consiglio regionale che può richiedere, entro trenta giorni, eventuali modifiche relative al raccordo procedurale e funzionale con il Consiglio regionale stesso. In tal caso il CAL, nella seconda deliberazione, accoglie le modifiche proposte dal Consiglio regionale.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. L'ufficio di presidenza o ciascun membro dell'assemblea può proporre modifiche e integrazioni al regolamento. Le modifiche e le integrazioni sono approvate secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 21

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale.